



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 giugno 2017  
(OR. en)

10569/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0134 (COD)**

---

---

**ECOFIN 565  
STATIS 36  
UEM 206  
FIN 401  
CODEC 1118**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 giugno 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 329 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 329 final.

---

All.: COM(2017) 329 final



Bruxelles, 20.6.2017  
COM(2017) 329 final

2017/0134 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato  
("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il  
regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il reddito nazionale lordo (RNL) serve da base per il calcolo della quota più consistente delle risorse proprie del bilancio dell'Unione europea (UE). Il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL")<sup>1</sup> definisce la base statistica in vista del calcolo e della verifica delle statistiche sull'RNL ai fini delle risorse proprie.

La Commissione ritiene necessaria una revisione del regolamento RNL per i seguenti motivi:

- una nuova decisione in materia di risorse proprie, la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea<sup>2</sup>, è stata adottata il 26 maggio 2014 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2016; la decisione stabilisce che, ai fini delle risorse proprie, l'RNL degli Stati membri è definito conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010);
- il SEC 2010<sup>3</sup> è stato adottato il 21 maggio 2013 e nel settembre 2014 è diventato il nuovo quadro di riferimento per il calcolo dei conti nazionali nell'UE in sostituzione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità<sup>4</sup> (SEC 95);
- la Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 11/2013 "Ottenere dati affidabili relativi al reddito nazionale lordo (RNL): un approccio più strutturato e meglio mirato renderebbe più efficace la verifica della Commissione"<sup>5</sup>, ha formulato una serie di raccomandazioni sul modo in cui migliorare tali attività;
- la "comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio"<sup>6</sup> contiene, tra l'altro, proposte per l'integrazione dei processi di produzione statistica, quali l'armonizzazione delle date di trasmissione per i dati dei conti nazionali e il loro inserimento in un unico sistema informatico;
- poiché i dati relativi all'RNL sono utilizzati per scopi diversi dalle risorse proprie e al fine di salvaguardare l'integrità statistica, si ritiene più adeguato come base giuridica per la produzione delle statistiche l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), anziché la base giuridica esistente, costituita dalla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del

---

<sup>1</sup> GUL 181 del 19.7.2003, pag. 1.

<sup>2</sup> GUL 168 del 7.6.2014, pag. 105.

<sup>3</sup> GUL 174 del 26.6.2013, pag. 1.

<sup>4</sup> GUL 310 del 30.11.1996, pag. 1.

<sup>5</sup> GU C 362 del 12.12.2013, pag. 2.

<sup>6</sup> COM(2009) 404 del 10.8.2009.

29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee<sup>7</sup>, che, in ogni caso, è stata abrogata;

- il sistema statistico europeo (SSE) ha deciso di accentrare in un unico comitato, il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), tutte le competenze in tema di procedure di comitato; ciò significa che l'attuale comitato RNL dovrebbe essere sostituito da un gruppo di esperti formale.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il contenuto della proposta è molto simile a quello del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003. Ciò nondimeno, le disposizioni della proposta saranno suddivise tra un regolamento adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo e una decisione della Commissione che definisce le attività del gruppo di esperti formale destinato a sostituire il comitato RNL.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

L'articolo 338 del TFUE costituisce la base giuridica delle statistiche europee. A norma dell'articolo 338, paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce al paragrafo 2 che l'elaborazione delle statistiche europee presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

L'utilizzo quale base giuridica dell'articolo 338, paragrafo 1, del TFUE rappresenta un cambiamento rispetto al regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, la cui base giuridica era rappresentata dall'articolo 8, paragrafo 2, della precedente decisione relativa al sistema delle risorse proprie, la decisione 2000/597/CE, Euratom. La nuova decisione relativa alle risorse proprie (la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio) non contiene una base giuridica simile per l'adozione di un nuovo regolamento RNL.

Lo scopo principale del presente regolamento è quello di allineare l'RNL al regolamento (UE) n. 549/2013 che ha anch'esso come base giuridica l'articolo 338, paragrafo 1. Inoltre, i dati relativi all'RNL sono utilizzati per scopi diversi dalle risorse proprie, in particolare per le politiche economiche nazionali e per varie politiche dell'Unione. Alla luce di quanto precede, l'articolo 338, paragrafo 1, del TFUE rappresenta una base giuridica adeguata e pertinente. Utilizzando l'articolo 338, paragrafo 1, del TFUE è possibile prendere in considerazione e sostenere la politica delineata nella nuova decisione relativa alle risorse proprie e nel contempo mettere in luce il contenuto statisticamente più ampio della presente nuova proposta di regolamento.

---

<sup>7</sup> GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Si applica il principio di sussidiarietà se e in quanto la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione.

La presente proposta di regolamento è stata elaborata nell'intento di rafforzare la comparabilità, l'affidabilità e l'eshaustività dell'aggregato RNL. I dati relativi all'RNL possono essere verificati soltanto a livello dell'Unione per determinare i contributi al bilancio dell'UE. Se operano singolarmente, gli Stati membri non sono in grado di conseguire in misura sufficiente gli obiettivi dell'azione proposta di garantire la comparabilità, l'affidabilità e l'eshaustività. È possibile intervenire in modo più efficiente a livello dell'UE sulla base di un atto giuridico dell'UE.

L'Unione può pertanto adottare misure in questo settore conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

- **Proporzionalità**

La proposta riguarda la rilevazione dei dati relativi all'RNL. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del SEC 2010, che è una disposizione transitoria, il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie dovrebbe continuare ad essere il SEC 95 fintantoché è in vigore la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee<sup>8</sup>. La decisione 2007/436/CE, Euratom è stata ora sostituita e quindi la rilevazione dei dati relativi all'RNL deve essere adeguata di conseguenza.

Le modifiche che si propone di apportare alla situazione esistente in virtù del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 consistono nell'adeguamento al SEC 2010 della trasmissione dei dati relativi all'RNL e nell'attribuzione al comitato dell'SSE, anziché al comitato RNL, delle competenze in tema di procedure di comitato nel quadro di un nuovo assetto dell'SSE finalizzato a migliorare il coordinamento e la collaborazione tramite una chiara struttura piramidale all'interno del sistema, al cui vertice sta il comitato dell'SSE quale organismo strategico principale. Nel febbraio 2012<sup>9</sup> il comitato dell'SSE ha approvato tale nuova impostazione.

Ciò non va al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi del regolamento.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento è lo stesso utilizzato per la normativa vigente. Si renderà tuttavia necessaria una futura decisione della Commissione per istituire il gruppo di esperti sull'RNL una volta che il presente regolamento sarà entrato in vigore.

---

<sup>8</sup> GUL 163 del 23.6.2007, pag. 17.

<sup>9</sup> Dodicesima riunione del comitato dell'SSE del 12 febbraio 2012.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Va osservato che il presente regolamento costituisce un semplice aggiornamento di quello esistente, che si rende necessario per tenere conto della nuova base giuridica, ossia la nuova decisione relativa alle risorse proprie e la legislazione correlata, il SEC 2010, e delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale.

In linea con le norme della Commissione, è stato seguito il sistema che Eurostat applica alla valutazione della legislazione vigente, compresa la valutazione del programma statistico europeo<sup>10</sup>: tale sistema ha rappresentato un elemento essenziale dell'intero processo. Ogni anno sono inoltre condotte indagini per conoscere meglio gli utenti, le loro esigenze e il loro livello di soddisfazione per i servizi forniti da Eurostat. I risultati della valutazione sono usati da Eurostat per migliorare il processo di produzione delle informazioni statistiche e i dati statistici ottenuti. Questi risultati alimentano vari piani strategici, quali il programma di lavoro e il piano di gestione.

Fino al 2013 sono state regolarmente condotte presso i portatori di interessi (utenti e Stati membri) revisioni periodiche sui prodotti di Eurostat. La più recente sui conti nazionali si è svolta nel 2010<sup>11</sup>. La copertura era rappresentata dall'intera serie di conti nazionali, ma i risultati sono pertinenti all'RNL che costituisce un aggregato chiave.

La soddisfazione degli utenti è stata misurata tramite l'indice di soddisfazione (IS)<sup>12</sup> per una serie di fattori. L'IS in merito alla comparabilità tra paesi e regioni (un elemento chiave di questa proposta) è stato pari a 0,8. È stata applicata una raccomandazione sul miglioramento dei metadati.

Per quanto riguarda il comitato RNL, che sarà sostituito dal gruppo di esperti formale, sono stati rilevati indici di soddisfazione elevati in merito alla possibilità per gli Stati membri di contribuire a preparare le decisioni in seno al comitato RNL (1,0), al ruolo del comitato RNL nel contribuire allo sviluppo della metodologia in materia di conti nazionali (1,0) e all'efficacia generale del comitato RNL (0,83). Per quanto concerne quest'ultimo, e in risposta a osservazioni formulate liberamente, sono stati apportati miglioramenti per quanto riguarda la lingua delle riunioni (che si svolgono ora in inglese perché le questioni tecniche non erano sempre di facile comprensione per gli interpreti) e la disponibilità degli inventari RNL. È stata attuata anche una proposta per trovare la migliore soluzione metodologica in materia di calcolo e di attribuzione dei SIFIM.

Ogni anno il comitato RNL, in occasione della sua riunione autunnale, formula un parere sull'adeguatezza dei dati relativi all'RNL ai fini delle risorse proprie. Il parere è sempre stato positivo.

---

<sup>10</sup> Cfr. <http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation>.

<sup>11</sup> <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4375784/08-National+Accounts-RR-2011.pdf/>.

<sup>12</sup> L'indice di soddisfazione (IS) è definito come la differenza tra il numero di opinioni positive (opinione "positiva" o "molto positiva") e il numero di quelle negative (opinione "negativa" o "molto negativa") divisa per il numero di opinioni positive e negative. Può assumere valori compresi tra -1 e 1. Il suo valore è 1 se non è espressa alcuna opinione "negativa" o "molto negativa" ed è pari a -1 se non c'è alcuna opinione "positiva" o "molto positiva".

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta è stata discussa in dettaglio durante le riunioni del comitato RNL nel 2012 (due sessioni), nel 2013 (due sessioni), nel 2015 (una sessione) e nel 2016 (due sessioni). Sostegno alla proposta è stato espresso in merito alla trasmissione di dati e relazioni sulla qualità, agli inventari RNL, a una maggiore integrazione del comitato RNL nella struttura generale di governance del sistema statistico europeo (SSE), alla procedura di verifica e alle visite di informazione. Il comitato RNL accoglie con favore il proposto allineamento della data di notifica dell'RNL alla data del 30 settembre del programma di trasmissione del SEC e della notifica della PDE.

Il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) ha approvato il testo nella riunione del maggio 2013 ed è stato consultato su un testo riveduto nel maggio 2017. Anche i direttori delle statistiche macroeconomiche sono stati regolarmente informati degli sviluppi.

- **Assunzione e uso di perizie**

Le autorità statistiche nazionali degli Stati membri sono state consultate in seno al comitato RNL e in sede di riunione dei direttori delle statistiche macroeconomiche (vedi sopra).

La presente proposta include anche le raccomandazioni della Corte dei conti europea nella sua relazione speciale sul reddito nazionale lordo (RNL).

- **Valutazione d'impatto**

La proposta impone agli Stati membri un onere inferiore all'attuale in quanto, senza un passaggio al SEC 2010 per le risorse proprie, gli Stati membri potrebbero essere tenuti a presentare una doppia serie di conti, una sulla base di ciascun sistema. Anche la sincronizzazione della trasmissione dei dati sulle risorse proprie basate sull'RNL con la trasmissione dei dati per altri scopi di contabilità nazionale (ad esempio, gli aggregati dei conti nazionali, le statistiche sul disavanzo e indebitamento eccessivi) riduce l'onere di rilevazione per gli Stati membri.

Il passaggio al SEC 2010 contribuirà a migliorare la qualità dei dati utilizzati per le risorse proprie basate sull'RNL.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta soddisfa gli obiettivi di semplificazione del programma REFIT, in parte tramite la sincronizzazione della trasmissione dei dati sulle risorse proprie basate sull'RNL con la trasmissione dei dati per altri scopi di contabilità nazionale, in parte grazie al passaggio al SEC 2010 per le risorse proprie al fine di evitare la produzione da parte degli Stati membri di una doppia serie di conti, una basata sul SEC 2010 e una sul SEC 95.

Poiché la proposta riguarda solo i contabili nazionali degli Stati membri, le imprese non sono interessate dalla proposta.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

#### 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non sono necessarie risorse di bilancio supplementari.

#### 5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Come nel caso dell'attuale regolamento RNL, una relazione sulla sua applicazione è prevista dopo tre anni, vale a dire entro il 31 dicembre 2022. Essa comprenderà aspetti quali la tempestività e la qualità degli inventari RNL e dei dati relativi all'RNL, il funzionamento del comitato dell'SSE e del gruppo di esperti formale e i miglioramenti apportati all'RNL.

Non prima di cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento la Commissione procederà a una sua valutazione e presenterà una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione sarà realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio<sup>13</sup>.

Gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

La verifica dell'RNL ai fini delle risorse proprie è esaminata in maniera approfondita dalla Corte dei conti europea nel capitolo "Entrate" della sua relazione annuale.

Sulle attività in questo settore viene riferito due volte l'anno in sede di riunione dei direttori delle statistiche macroeconomiche.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Nessuno.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La struttura della proposta si basa sull'attuale regolamento RNL. Le modifiche principali possono essere sintetizzate come segue:

*Preambolo e considerando*

Al fine di promuovere l'integrità statistica in sede di compilazione e armonizzazione dell'RNL, la base giuridica è l'articolo 338, paragrafo 1, del TFUE. Sono stati aggiunti un riferimento alla nuova legislazione in campo statistico<sup>14</sup> e al codice delle statistiche europee<sup>15</sup> nonché riferimenti alla normativa sulle risorse proprie.

*Articolo 1 - Definizioni*

Questo articolo definisce il PIL e l'RNL. Non vi sono modifiche sostanziali; si tratta di un aggiornamento del sistema da utilizzare: dal SEC 95 al SEC 2010.

---

<sup>13</sup> SWD(2015) 111.

<sup>14</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

<sup>15</sup> Approvato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

## *Articolo 2 - Trasmissione di dati, revisioni e relazioni sulla qualità*

Si propone che i dati siano trasmessi a Eurostat entro il 30 settembre anziché il 22 settembre. Ciò ai fini dell'allineamento alla data di altre trasmissioni dei dati dei conti nazionali e, di conseguenza, di una riduzione dell'onere di risposta per gli Stati membri.

## *Articolo 3 - Inventario RNL*

Adeguamento al SEC 2010. A causa della lunghezza della procedura di ratifica della legislazione in materia di risorse proprie, il termine per la presentazione degli inventari è già scaduto. Questo articolo prevede inoltre un calendario per l'aggiornamento degli inventari.

## *Articolo 4 - Gruppo di esperti dell'RNL*

La Commissione ha proposto un nuovo assetto dell'SSE finalizzato a migliorare il coordinamento e la collaborazione tramite una chiara struttura piramidale all'interno del sistema stesso, con al suo vertice il comitato dell'SSE quale organismo strategico principale. Un aspetto di tale razionalizzazione è rappresentato dall'accentramento nel comitato dell'SSE delle competenze in tema di procedure di comitato. Nel febbraio 2012<sup>16</sup> il comitato dell'SSE ha approvato tale nuova impostazione. Di conseguenza, del lavoro attualmente svolto dal comitato RNL in ambiti diversi dalle procedure di comitato, compreso un parere annuale sull'adeguatezza dei dati relativi all'RNL trasmessi ogni anno dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie, sarà incaricato un nuovo gruppo di esperti formale che dovrà essere istituito dalla Commissione. La maggior parte dei compiti in ambiti diversi dalle procedure di comitato attribuiti dall'attuale regolamento RNL al comitato RNL è ora definita nella decisione della Commissione.

## *Articolo 5 - Procedura di verifica. Chiarimenti sulla corretta applicazione del SEC. Miglioramento delle procedure di compilazione*

La Commissione continuerà a essere incaricata di verificare le fonti e i metodi dell'RNL. Con l'adozione del SEC 2010, alla Commissione spetta anche il compito di chiarire la corretta attuazione del SEC 2010.

## *Articolo 6 - Visite di informazione*

Il testo dell'attuale regolamento RNL prevede "visite di informazione", ma resta vago su ciò che esse dovrebbero comportare. Le visite potrebbero prendere in esame aspetti "qualitativi" (vale a dire la conformità al SEC 2010) o "quantitativi" (ossia la verifica diretta dei calcoli). La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione (Eurostat) di concentrarsi maggiormente su questi ultimi aspetti.

La ragione che giustifica un tipo di visite di informazione differente per l'RNL rispetto a quelle per le altre risorse proprie è che, se la conoscenza della metodologia del SEC è probabilmente più approfondita in seno a Eurostat, l'esperienza pratica nell'applicazione di tale metodologia per produrre stime nazionali è più comune negli Stati membri.

## *Articolo 7*

---

<sup>16</sup> Dodicesima riunione del comitato dell'SSE del 12 febbraio 2012.

Al comitato dell'SSE è attribuito il ruolo di assistere la Commissione nell'adozione delle misure in tema di procedure di comitato necessarie per armonizzare l'RNL. Il comitato dell'SSE sostituisce pertanto il comitato RNL, che cesserà di esistere.

*Articolo 8 - Relazioni*

La Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 9 - Abrogazione di norme esistenti*

Con l'abrogazione dell'attuale regolamento RNL e della direttiva PNL, le decisioni prese nell'ambito di tali strumenti devono essere mantenute.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'ampliamento della quota delle risorse proprie dell'Unione basata sul reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("RNL") degli Stati membri rende necessario rafforzare ulteriormente la comparabilità, l'affidabilità e l'eshaustività di tale aggregato.
- (2) L'integrità statistica, assicurata mediante il rispetto dei principi del codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011, e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>, assume particolare importanza nel caso in cui le statistiche siano utilizzate direttamente per scopi amministrativi.
- (3) Tali dati rappresentano inoltre un importante strumento analitico ai fini del coordinamento delle politiche economiche nazionali e di varie politiche dell'Unione.
- (4) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, ai fini delle risorse proprie, l'RNL corrisponde all'RNL annuale ai prezzi di mercato di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 ("SEC 2010"). Inoltre,

---

<sup>17</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio<sup>18</sup> e fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, della stessa, la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio<sup>19</sup> è stata abrogata.

- (5) È indispensabile che i dati sull'RNL siano comparabili e che siano quindi rispettate le pertinenti definizioni e le norme contabili del SEC 2010. A tale scopo le procedure di valutazione e i dati di base effettivamente utilizzati dovrebbero consentire la corretta applicazione delle definizioni e delle norme contabili del SEC 2010.
- (6) È essenziale che le fonti e i metodi utilizzati per la determinazione dell'RNL siano affidabili. Ciò significa che è opportuno applicare il più possibile tecniche adeguate a statistiche di base solide, appropriate e aggiornate.
- (7) È indispensabile che i dati relativi all'RNL siano esaustivi, pertanto essi dovrebbero tener conto anche delle attività non rilevate dalle indagini statistiche o non dichiarate alle autorità fiscali o sociali o ad altre autorità amministrative. Un miglioramento della copertura dell'RNL presuppone lo sviluppo di procedure di valutazione e di basi statistiche appropriate e l'effettuazione di adeguate rettifiche.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento fornendo dati relativi all'RNL ai fini delle risorse proprie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare misure relative all'inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per calcolare l'RNL e le sue componenti a norma del SEC 2010 e provvedimenti intesi a migliorare la comparabilità, l'affidabilità e l'eshaustività dell'RNL degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>.
- (9) Il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio<sup>21</sup> prevede visite di ispezione negli Stati membri a fini di verifica delle risorse proprie. In aggiunta a tali ispezioni, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad effettuare visite di informazione ai fini dell'RNL allo scopo di assicurarsi che i dati relativi all'RNL siano comparabili, attendibili ed esaustivi. La partecipazione di rappresentanti delle autorità statistiche nazionali alle visite di informazione ai fini dell'RNL in altri Stati membri dovrebbe contribuire ad accrescere la trasparenza del processo di verifica dell'RNL.
- (10) Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) è stato invitato a fornire un orientamento professionale.

---

<sup>18</sup> Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

<sup>19</sup> Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>21</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).

- (11) Il comitato RNL di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio<sup>22</sup> ha emesso pareri e ha fornito consulenza e assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nel quadro della strategia per un nuovo assetto del sistema statistico europeo finalizzato a migliorare il coordinamento e la collaborazione tramite una chiara struttura piramidale all'interno del sistema, il comitato del sistema statistico europeo, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, dovrebbe svolgere un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. A tal fine, il comitato RNL dovrebbe essere sostituito dal comitato dell'SSE ai fini dell'assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ai sensi del regolamento attuale. Tuttavia, per espletare altri compiti precedentemente svolti dal comitato RNL a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 e non connessi all'assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, è opportuno che la Commissione istituisca un gruppo di esperti formale che la assista per tali altre finalità.
- (12) La direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio<sup>23</sup> e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 hanno istituito una procedura di verifica e di valutazione della comparabilità, dell'affidabilità e dell'eshaustività del PNL e dell'RNL in seno ai comitati PNL e RNL, nell'ambito dei quali è garantita una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione. Tale procedura va modificata per tener conto dell'impiego dell'RNL a norma del SEC 2010 ai fini delle risorse proprie, del calendario riveduto per la messa a disposizione delle risorse proprie e dei recenti sviluppi nell'ambito del sistema statistico europeo. Tali atti dovrebbero pertanto essere abrogati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Capo I

### Definizione e calcolo del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

#### *Articolo 1*

1. Il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL) sono definiti conformemente al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010) istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013.

2. Conformemente all'allegato A, punto 8.89, del regolamento (UE) n. 549/2013, il PIL rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Può essere definito in tre modi:

- a) metodo della produzione: il PIL è pari alla somma del valore aggiunto lordo dei diversi settori istituzionali o delle diverse branche di attività economica, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti (che non sono attribuiti a

<sup>22</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

<sup>23</sup> Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26).

settori o a branche di attività economica); esso rappresenta anche la voce a saldo del conto della produzione del totale dell'economia;

- b) metodo della spesa: il PIL è pari alla somma degli impieghi finali di beni e servizi (consumi finali e investimenti lordi) da parte delle unità istituzionali residenti, più le esportazioni e meno le importazioni di beni e servizi;
- c) metodo del reddito: il PIL è pari alla somma degli impieghi del conto della generazione dei redditi primari del totale dell'economia (redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, risultato lordo di gestione e reddito misto del totale dell'economia).

3. Conformemente all'allegato A, punto 8.94, del regolamento (UE) n. 549/2013, l'RNL rappresenta il totale dei redditi primari percepibili dalle unità istituzionali residenti: redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, redditi da capitale (da percepire meno quelli da corrispondere), risultato lordo di gestione e reddito misto lordo. L'RNL equivale al PIL al netto dei redditi primari che le unità istituzionali residenti corrispondono a unità istituzionali non residenti, più i redditi primari che le unità istituzionali residenti percepiscono dal resto del mondo.

## **Capo II**

### **Trasmissione dei dati relativi all'RNL e delle informazioni aggiuntive**

#### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri determinano l'RNL conformemente all'articolo 1 nel contesto della normale compilazione dei conti nazionali.

2. Entro la fine di settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), nel contesto delle procedure contabili nazionali, i dati per l'aggregato RNL e le sue componenti conformemente alle definizioni di cui all'articolo 1. I totali riguardanti il PIL e le sue componenti possono venir presentati conformemente ai tre metodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. I dati forniti si riferiscono all'anno precedente nonché a qualsiasi modifica apportata ai dati degli anni precedenti.

3. All'atto di comunicare i dati di cui al paragrafo 2 gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati relativi all'RNL. Detta relazione contiene le informazioni necessarie a illustrare le modalità di determinazione dell'aggregato; essa descrive, in particolare, qualsiasi modifica significativa apportata alle fonti e ai metodi utilizzati e spiega le revisioni operate sulle precedenti stime dell'RNL.

### *Articolo 3*

1. Al fine di garantire la piena conformità al SEC 2010, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per calcolare l'RNL e le sue componenti a norma del SEC 2010.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce dettagliatamente la struttura e il contenuto dell'inventario di cui al paragrafo 1, nonché il calendario per il suo aggiornamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
3. Per agevolare la comparabilità delle analisi di conformità, la Commissione redige una guida per gli inventari in stretta collaborazione con il gruppo di esperti di cui all'articolo 4.

## **Capo III**

### **Procedure e controlli riguardanti i calcoli dell'RNL**

#### *Articolo 4*

La Commissione istituisce un gruppo di esperti formale, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, incaricato di fornire consulenza alla Commissione e di esprimere il proprio parere circa la comparabilità, l'affidabilità e l'eshaustività dei calcoli dell'RNL, di esaminare le questioni relative all'applicazione del presente regolamento e di emettere annualmente pareri sull'adeguatezza dei dati relativi all'RNL forniti dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie.

#### *Articolo 5*

1. La Commissione verifica le fonti e i metodi dell'inventario di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Viene utilizzato in questo contesto un modello di verifica elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con il gruppo di esperti di cui all'articolo 4. Il modello è basato sui principi di valutazione *inter pares* e di un favorevole rapporto costi-benefici.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce i provvedimenti idonei a rendere i dati relativi all'RNL più comparabili, attendibili ed esaustivi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

#### *Articolo 6*

1. Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, la Commissione (Eurostat) può effettuare, se lo ritiene opportuno, visite di informazione ai fini dell'RNL negli Stati membri.
2. Quando effettua visite di informazione negli Stati membri, la Commissione (Eurostat) può chiedere di essere assistita da esperti dei conti nazionali che rappresentano le autorità statistiche nazionali.

Gli esperti dei conti nazionali devono essere iscritti in un elenco stilato sulla base di proposte volontarie presentate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della trasmissione dei conti nazionali.

La partecipazione degli Stati membri a tali visite avviene su base volontaria.

#### *Articolo 7*

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

### **Capo IV**

#### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 8*

Entro e non oltre il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

#### *Articolo 9*

La direttiva 89/130/CEE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono abrogati.

I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo  
Il presidente*

*Per il Consiglio  
Il presidente*